



CIRCOLARE INPS N. 9/2017: CIG - ISTRUZIONI TECNICHE COMPILAZIONE UNIEMENS – CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

Posted on 26 Gennaio 2017



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Si invia in allegato la circolare Inps n. 9/17, attraverso la quale l'Istituto, relativamente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 148/15 in materia di Cig, illustra i nuovi criteri tecnici per operare la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens, anche in relazione agli adempimenti connessi alla definizione di unità produttiva.

La circolare chiarisce altresì i criteri per il calcolo della contribuzione addizionale (allegato 1 della nota in oggetto, contenente gli algoritmi di calcolo della retribuzione persa), nonché le metodologie per effettuare le regolarizzazioni e l'adeguamento di eventuali dichiarazioni contributive trasmesse con codici "impropri", ossia non più in uso relativamente ai trattamenti di Cig che interessano il periodo decorrente dall'entrata in vigore della riforma sugli ammortizzatori sociali.

Per l'edilizia la circolare conferma che, relativamente ai criteri per l'identificazione dell'Unità produttiva, in caso di cantieri, in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, l'azienda è tenuta ad autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, **senza onere di allegare il contratto medesimo**.

Quanto sopra a seguito dell'indicazione del Ministero del lavoro che, riformando l'indirizzo interpretativo fornito dall'Inps con il messaggio n. 7336/15, ha fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei cantieri edili.

Tale nuovo indirizzo, informa l'Istituto, **trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto 2016**, ossia dalla data di pubblicazione della circolare n. 139/16.

Sul piano applicativo, ferma la nozione di unità produttiva come riportata, vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative. Nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato Unita Produttiva.

La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Detto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), va valorizzato anche laddove, non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui l'azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro.

A partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione del predetto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di

solidarietà), costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

La Circolare contiene altresì le Istruzioni operative per l'apertura e gestione delle Unità Operative; i criteri ai cui i datori di lavoro devono attenersi nell'ipotesi di svolgimento di attività presso più unità Operative da parte del lavoratore; i termini di comunicazione di nuova unità produttiva.

Per ciò che concerne il contributo addizionale, fermo restando che l'obbligo del relativo pagamento decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, per effettuare il pagamento del contributo addizionale relativo ai periodi pregressi il termine di scadenza è fissato al giorno 16 aprile 2017 (18 aprile in quanto il 16 è la S. Pasqua), senza aggravio di oneri accessori.

Si fa riserva di fornire quanto prima un approfondimento al riguardo.

Allegato:

 [Circolare numero 9 del 19-01-2017.pdf](#)

 [Circolare numero 9 del 19-01-2017_Allegato n 1 \(1\).doc](#)

 [Circolare numero 9 del 19-01-2017_Allegato n 2 \(1\).doc](#)

